Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0081 del 19/03/2019

Oggetto:

ATTIVITA' CREATIVE TERZA ETA'. APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PER IL BENESSERE FISICO DELLA TERZA ETÀ. CIG N. 7767830818. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 2019/29/0045 DEL 19/02/2019.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM Servizi Sociali

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 2019/29/0045 del 19/02/2019, esecutiva, con la quale si definiva di procedere all'affidamento del contratto "di promozione per il benessere fisico della terza età" per l'importo di € 503.551,00 IVA esclusa per n. 3 anni di cui € 482.551,00 per costi della manodopera, con possibilità di rinnovo di pari durata;

VISTO che l'art. 50 del Codice dei contratti pubblici prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella lex specialis di gara specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore;

RICHIAMATE le Linee guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019 che, in riferimento alla previsione del succitato art. 50 del Codice dei contratti pubblici prevedono la necessità che le stazioni appaltanti nella determina a contrattare motivino in ordine alla scelta effettuata nei casi in cui non sussista l'obbligo di previsione di detta clausola:

CONSIDERATO che nel servizio oggetto della gara d'appalto:

- il contratto collettivo di settore oggettivamente assimilabile alle attività oggetto di gara è il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit;
- con riferimento all'attuale appaltatore del servizio in oggetto non risulta personale dipendente impiegato stabilmente, come da documentazione agli atti del Settore, Prot. n. 107341 del 14/03/2019 e pertanto non sussistono i presupposti per l'applicazione della clausola sociale;

RICHIAMATO il punto 9 della determinazione a contrattare che prevede i requisiti di ordine speciale:

- a) l'aver espletato, nel triennio precedente la data di pubblicazione dell'avviso, almeno un servizio nell'ambito delle attività motorie per il benessere fisico della terza età svolto a favore di enti pubblici o privati per un importo pari o maggiore di Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
- b) disporre di almeno 18 insegnanti e di un coordinatore (persona diversa dai 18 insegnanti) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del capitolato;
- c) disporre di un referente in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del capitolato;
- Le figure professionali individuate alle lettere b) (coordinatore) e c) (referente) dovranno essere ricoperte da persone diverse rispetto ai 18 insegnanti di cui alla lettera b);

CONSIDERATO i succitati punti b) e c) costituiscono obbligo d'appalto in quanto già inseriti nella previsione di capitolato rispettivamente agli art. 5 e art. 9 e definito pertanto che quanto riportato ai succitati punti b) e c) non costituisce requisito di partecipazione perchè già definito e previsto negli obblighi del capitolato;

RICHIAMATO il Bando-tipo n. 1 che si applica a tutte le procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in particolare il punto 7.4 che prevede nel caso di servizio "di punta" richiesto nella prestazione principale che il requisito debba essere posseduto per intero dalla mandataria;

CONSIDERATO che per mero errore, al punto 11 della determinazione a contrattare succitata è stato previsto che "in ordine al disciplinare di gara, lo stesso stabilirà che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE i requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti dal raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso fermo restando che il servizio di importo pari o superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa) non è frazionabile e quindi dovrà essere posseduto totalmente da una qualsiasi delle imprese componenti il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE;"

STABILITO pertanto di rettificare la previsione, in adempimento a quanto definito dal Bando-tipo n. 1, come segue: "in ordine al disciplinare di gara, lo stesso stabilirà che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE i requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti dal raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso fermo restando che il servizio di importo pari o superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa) non è frazionabile e quindi dovrà essere posseduto per intero dalla mandataria del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE:"

PRECISATO che con riferimento al punto 8. della succitata determinazione ed in particolare al criterio di natura quantitativa "prezzo" applicando la formula: Vi= (Ri/Rmax)^a

si definisce che il punteggio per ciascun concorrente sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del secondo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso;

CONSIDERATO inoltre che, per un errore materiale, al punto 4. e 7. della succitata determinazione veniva determinato che il servizio sarà contabilizzato a corpo e a misura in luogo di una contabilizzazione a misura;

VISTI:

- a) l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- b) l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- c) l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- d) il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

- 1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2. di definire che il contratto collettivo di settore oggettivamente assimilabile alle attività oggetto di gara è il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit e di prendere atto nel servizio oggetto della gara d'appalto non risulta personale impiegato stabilmente come da documentazione agli atti del Settore Prot. n. 107341 del 14/03/2019 non sussistendo pertanto i presupposti per l'applicazione della clausola sociale;
- 3. di definire che la previsione seguente: disporre di almeno 18 insegnanti e di un coordinatore (persona diversa dai 18 insegnanti) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del capitolato e disporre di un referente in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del capitolato è obbligo già previsto nel capitolato di gara e non costituisce pertanto requisito di gara;
- 4. di definire che con riferimento al requisito di carattere speciale "l'aver espletato, nel triennio precedente la data di pubblicazione dell'avviso, almeno un servizio nell'ambito delle attività motorie per il benessere fisico della terza età svolto a favore di enti pubblici o privati per un

importo pari o maggiore di Euro 100.000,00 (IVA esclusa)" il disciplinare di gara stabilirà che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE i requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti dal raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso fermo restando che il servizio di importo pari o superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa) non è frazionabile e quindi dovrà essere posseduto per intero dalla mandataria del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE;

- 5. di stabilire che il servizio sarà contabilizzato a misura;
- di definire che con riferimento al punto 8. della succitata determinazione ed in particolare al criterio di natura quantitativa "prezzo" applicando la formula: Vi= (Ri/Rmax)^α
 - il punteggio per ciascun concorrente sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del secondo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso;
- 7. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di competenza.

19/03/2019

Il Capo Settore ad interim Fernando Schiavon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa